

COMUNE DI BORGO VENETO
Provincia di Padova

PARERE DEL REVISORE

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE
n. 18 del 18.12.2023.

ATTESTAZIONE

OGGETTO: Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2023.

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Premesso che:

- l'articolo 40 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 disciplina, nello specifico, l'ambito del controllo proprio dell'organo di revisione contabile con riferimento al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- l'articolo 40 comma 3 del medesimo D.Lgs. 165/2001 prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- l'art. 8 comma 6 del CCNL 21/05/2018 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 8, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018 prevede che la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- l'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;

Preso atto che:

- con l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse

non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

- l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 dispone che il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;
- che l'art 33 del DPCM 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

Vista la delibera di G.C. n. 80 del 28/09/2022 "Direttive per la costituzione del fondo risorse decentrate - anno 2023 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad assegnare le risorse per la costituzione della parte variabile del Fondo, dando mandato alla responsabile competente in materia di organizzazione e personale, sulla base di specifiche direttive, di costituire il Fondo anno 2023;

Vista la relazione tecnico finanziaria allegata all'atto di costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 dalla quale risulta che:

- il fondo è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;


Rilevato che l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare:

- l'esistenza e disponibilità degli stanziamenti nel bilancio di previsione anno 2023;
- il rispetto delle vigenti normative in materia sopra richiamate;

Visto il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla determinazione sopra richiamata e il preliminare parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla medesima determinazione dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ATTESTA

- che la costituzione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 è compatibile con i vincoli di bilancio, con i vincoli derivanti all'applicazione delle norme di legge e del CCNL 21 maggio 2018 e che i corrispondenti oneri trovano copertura finanziaria nella disponibilità negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023.


Il REVISORE